



28
12

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 97832 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.B. - UFF. VII

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";

VISTO il comma 242 dell'articolo 1 della predetta legge n. 190 del 2014, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla stessa legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, disponendo altresì che la quota di riduzione da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui al citato elenco 2 allegato alla legge n. 190 del 2014, non possa superare l'importo di euro 11,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

VISTO l'elenco 2 allegato alla predetta legge n. 190 del 2014;

VISTA la relazione tecnica afferente al suindicato comma 242 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015, concernente "Riduzione delle quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta indicati all'elenco 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), ai sensi del comma 242 dell'articolo 1 della medesima legge";

CONSIDERATO che il citato DPCM stabilisce che non è possibile procedere alla riduzione della fruizione del beneficio di cui all'articolo 11-bis, comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, corrispondente all'agevolazione per lo sviluppo di piattaforme telematiche, in quanto l'articolo 1, comma 335, della legge n. 147 del 2013 (LS 2014) ne ha disposto l'abrogazione con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2014, previsto dal comma 577 dell'articolo 1 della medesima legge (legge di stabilità per l'anno 2014);



CONSIDERATO altresì che il medesimo DPCM prevede che l'agevolazione di cui all'articolo 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, concernente l'agevolazione per gasolio o gpl impiegati nelle zone climaticamente svantaggiate, non può essere oggetto di ulteriore riduzione in quanto lo stanziamento attuale è già allineato all'effettivo tiraggio e che occorre salvaguardare i diritti acquisiti dai beneficiari riconoscendo la spettanza dei crediti maturati alla data del 31 dicembre 2014;

VISTO l'articolo 1 del citato DPCM che dispone che il credito d'imposta derivante dall'applicazione dell'agevolazione di cui al punto 12, della Tabella A allegata al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2015 del 49,41 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2016 del 56,87 per cento, di quanto spettante in base alle disposizioni istitutive e attuative. Le predette riduzioni si applicano con riferimento al citato credito d'imposta per il rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sui gpl per autovetture in servizio pubblico e di piazza, i cui presupposti si realizzano, rispettivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e dal 1° gennaio 2016;

VISTO il successivo articolo 2 del richiamato D.P.C.M il quale stabilisce che la fruizione dell'agevolazione stabilita dal combinato disposto dell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è ridotta del 5,07 per cento;

VISTO l'articolo 3 del citato DPCM, il quale prevede che alle agevolazioni diverse da quelle di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti;

VISTO l'articolo 4 del decreto, concernente la rimodulazione degli stanziamenti di bilancio delle agevolazioni indicate nell'elenco 2 allegato alla legge n. 190 del 2014 in relazione a quanto previsto nel medesimo DPCM. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

VISTO il proprio decreto del 29 dicembre 2014, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

RITENUTA la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA:

Nel sottoindicato stato di previsione, per l'anno finanziario 2015, vengono disposte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€	5.835.000,00
8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	€	5.835.000,00
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	€	5.835.000,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	€	5.835.000,00
INTERVENTI	€	5.835.000,00
CAP N. 3878 SOMME DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE, ECC. (6.1.4)	€	5.835.000,00

in aumento

<u>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</u>	€	1.585.000,00
8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)	€	1.585.000,00
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)	€	1.585.000,00
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	€	1.585.000,00
INVESTIMENTI	€	1.585.000,00
CAP N. 7802 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER I CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DA SOGGETTI, ECC. (R) (23.1.1)	€	85.000,00

CAP N. 7804 SOMMA DA VERSARE AL BILANCIO € 1.500.000,00
DELLO STATO PER I CREDITI DI
IMPOSTA PER IMPRESE PRODUTTRICI,
ECC.
(R)
(23.1.1)

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, ^{4a} 31 DIC. 2015

IL MINISTRO

